

# NEWSLETTER

TRIMESTRALE D'INFORMAZIONE  
CURIA MERCATORUM  
Centro di Mediazione ed Arbitrato

## I limiti della compromettibilità in arbitri nell'arbitrato societario

Avv. Massimo Zappalà  
Componente della Corte  
per la Risoluzione delle  
Controversie di Curia  
Mercatorum

*Abbiamo il piacere di pubblicare la prima parte dello scritto contenente l'intervento tenuto dall'Avvocato Massimo Zappalà in occasione del seminario in tema di "Arbitrato" organizzato da Curia Mercatorum il 5 luglio scorso presso la Camera di Commercio di Treviso.*

*L'avvocato Zappalà è componente, insieme al professor avv. Matteo De Poli (Presidente) e all'avvocato Marco De Rosa, della Corte per la Risoluzione delle Controversie di Curia Mercatorum.*

*Grati della pregiata collaborazione offertaci, teniamo ad esprimere i nostri vivi ringraziamenti all'Autore.*

\*\*\*

### PROFILI GENERALI

Il Titolo V del d.lgs. 17 gennaio 2003, n° 5, in attuazione alla delega contenuta nell'art. 12, comma 3, l. 3 ottobre 2001, n. 366, ha provveduto ad introdurre una disciplina speciale dell'arbitrato destinata a trovare applicazione nelle controversie societarie. Il medesimo si costituisce degli artt. 34, 35, 36 e 37 ove vengono enucleati i principi fondamentali del cd. «arbitrato societario»<sup>1</sup>.

Le disposizioni sull'«arbitrato societario» sono le sole sopravvissute al percorso di graduale abrogazione del d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, prima ad opera della l. 19 giugno 2009, n. 69 e poi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.



*Foto: l'avvocato Massimo Zappalà, componente della Corte per la Risoluzione delle Controversie di Curia Mercatorum*

<sup>1</sup> I cui principi hanno significativamente inciso anche sulla riforma generale dell'arbitrato avvenuta nel 2006.

IN QUESTO NUMERO

I limiti della  
compromettibilità  
in arbitri nell'arbitrato  
societario  
(Massimo Zappalà) p. 1

I primi chiarimenti del  
Ministero su alcune  
modifiche della disciplina  
della mediazione  
introdotte a settembre  
(Giulia Poli) p. 5

Le clausole standard  
di Curia p. 8

<sup>2</sup> Basti pensare, inter alia, alle difficoltà rappresentate dal (i) carattere tendenzialmente plurisoggettivo delle controversie societarie e (ii) dal possibile coinvolgimento, nelle controversie *de quibus*, di interessi superindividuali o comunque distinti da quelli propri delle parti.

<sup>3</sup> V., a mero titolo esemplificativo, (i) l'art. 34, comma 2, ove si stabilisce che: «La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale»; oppure (ii) l'art. 34, comma 3, il quale precisa che: «La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia»; ed ancora (iii) l'art. 35, comma 2, ove si legge che: «l'intervento di terzi a norma dell'articolo 105 del codice di procedura civile nonché l'intervento di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 dello stesso codice è ammesso fino alla prima udienza di trattazione. Si applica l'articolo 820, comma secondo, del codice di procedura civile» ed, infine, (iv) il quarto comma del medesimo articolo prevede l'efficacia del lodo nei confronti della società, anche se quest'ultima non abbia preso parte al procedimento arbitrale.

<sup>4</sup> Facoltà questa che la riforma del 2006 ha successivamente esteso all'arbitrato di diritto comune (cfr. il nuovo testo dell'art. 819 c.p.c.).

<sup>5</sup> V. art. 35, comma 5, il quale stabilisce che «La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell'articolo 669-quinquies del codice di procedura civile, ma se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera».

<sup>6</sup> A titolo meramente esemplificativo sarà sufficiente richiamare (i) la sottrazione del potere di nomina degli arbitri alle singole parti, con buona pace del rapporto fiduciario tradizionalmente sotteso alla carica; (ii) le forme di pubblicità della domanda arbitrale che perde i connotati di riservatezza usualmente caratterizzanti il processo.

<sup>7</sup> Sul punto mi pare superabile l'evidente discrasia lessicale tra la rubrica della norma in commento (ove il riferimento allo statuto) e l'incipit del primo comma (ove ci si riferisce all'atto costitutivo). Un tanto in ragione del fatto che l'art. 2328, comma 3, c.c., dettato in tema di s.p.a., stabilisce espressamente che: «lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo», così fissando un chiaro principio di equiparazione di trattamento giuridico tra atto costitutivo e statuto. Con riferimento alle s.r.l., sebbene la disciplina di cui all'art. 2463, comma 2, c.c., faccia riferimento unicamente all'atto costitutivo, sembra preferibile giungere alle medesime conclusioni. La dottrina ha, infatti, da tempo stabilito che la clausola compromissoria possa essere inserita indifferentemente tanto negli statuti quanto negli atti costitutivi delle società. In argomento v. G. Della Pietra, *La clausola compromissoria*, in AA.VV., *Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, Vol. 1, Torino, 2007, 210-211; R. Sali, *L'arbitrato per le nuove società. Dodici (piccoli) nodi applicativi e qualche proposta*, in *Giur. it.*, 2004, 444.

<sup>8</sup> Per un approfondimento sul tema v. E.F. Ricci, *Il nuovo arbitrato societario*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2003, 524; F. Carpi, *Profili dell'arbitrato in materia di società*, in *Riv. arb.*, 2003, 411; F. Corsini, *L'arbitrato nella riforma del diritto societario*, in *Giur. it.*, 2003, 1258; M. Bove, *L'arbitrato nelle controversie societarie*, in *Giust. civ.*, 2003, II, 437.

Il summenzionato d.lgs. 05/2003 e le sole quattro norme riferite al procedimento arbitrale in materia di società in esso contenute sono state introdotte nel tentativo di superare i limiti riscontrati nella previgente prassi al pieno utilizzo dello strumento arbitrale<sup>2</sup>.

Detto obiettivo si è tuttavia concretizzato solo in parte.

Se, infatti, da un lato, si è provveduto ad introdurre alcune precipue disposizioni ai sensi delle quali oggi si rende possibile l'arbitrato pur in presenza di una pluralità di parti<sup>3</sup>, dall'altro, sebbene la legge delega n. 366/2001 avesse esplicitamente tentato di porre fine ai contrasti e alle incertezze sorte con riguardo alla compromettibilità di talune liti societarie riferite ai cd. diritti «indisponibili», deve rilevarsi come il Legislatore delegato non pare aver colto appieno lo spirito della summenzionata delega.

In questo scenario il Legislatore ha altresì introdotto la possibilità per gli arbitri di conoscere, *incidenter tantum*, di tutte le questioni pregiudiziali insorte nell'ambito del procedimento arbitrale, anche se relative a materie non compromettibili<sup>4</sup>, oltre a consentire ai medesimi la facoltà di disporre la sospensione della delibera assembleare impugnata<sup>5</sup>.

Senza pregiudizio di quanto si dirà meglio *infra*, è dato condiviso quello che registra un'innegabile *favor* per l'arbitrato manifestato dal Legislatore delegato della riforma. Lo stesso si accompagna tuttavia ad una nuova regolamentazione alquanto specifica e pervasiva di numerosi aspetti della procedura arbitrale. Ed un tanto con ampia diminuzione dei margini di autonomia lasciati alle parti<sup>6</sup>. Il risultato mi pare dipinga un nuovo arbitrato settorialmente tipizzato, facoltativo (e non imposto) nell'*an*, ma obbligatorio nel *quomodo*.

## Ambito di applicazione

### *Clausola compromissoria e compromesso nel contratto di società*

L'art. 34 d.lgs. n. 5/2003, rubricato «*Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie*», stabilisce che:

«*Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.*

*La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.*

*Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro.*

*Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.*

*Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso».*

Il dettato normativo in parola, nel circoscrivere espressamente la propria applicazione agli atti costitutivi delle società<sup>7</sup>, esclude, in prima battuta, ogni possibilità che la convenzione arbitrale *de qua* possa essere contenuta in un atto separato. Da ciò è stato correttamente desunto che la disciplina di cui agli articoli 34 ss. del d.lgs. 05/2003 trovi applicazione unicamente in ipotesi di arbitrati derivanti da clausola compromissoria statutaria<sup>8</sup>.

<sup>9</sup> Su tutte non potranno applicarsi (i) il disposto dell'art. 35, comma 5, ove prevede che «se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera» oppure (ii) il quarto comma dell'art. 35 che stabilisce l'efficacia vincolante del lodo per la società non parte del giudizio arbitrale.

<sup>10</sup> Tipo sociale caratterizzato da un oggetto necessariamente non commerciale.

<sup>11</sup> In vero il nuovo disposto dell'art. 2512 c.c., nel quale il Legislatore ha precisato i riferimenti al concetto di mutualità prevalente, letto congiuntamente all'applicabilità alle cooperative delle norme prescritte in tema di s.p.a., ove compatibili, sembra allargare i confini di «commercialità» di questo particolare tipo sociale. In questo senso v. R. Sali, *Arbitrato e riforma societaria: la nuova clausola arbitrale*, in *La nuova giur. civ. comm.*, Padova, 1, 2004, 114 ss..

<sup>12</sup> G. Cabras, *I principi dell'arbitrato e l'arbitrato societario*, in *www.dircomm.it*; F. Corsini, *op. cit.*, 1285 ss; F. Danovi, *L'arbitrato nella riforma del diritto processuale societario*, in *www.judicium.it*.

<sup>13</sup> V., *inter alia*, Trib. Salerno, 12 aprile 2007, in *Giur. comm.* 2008, 4, 865, con nota di S.A. Cerrato

<sup>14</sup> Cfr. in dottrina P.L. Nela, *Il nuovo processo societario*, a cura di Chiarloni, Bologna, 2004, 958; ID, *Cenni sull'ambito di applicazione del nuovo arbitrato societario*, in *Giur. it.*, 2005, 117 e, in giurisprudenza, Trib. Roma, 27 giugno 2007, in *Società*, 2008, 762, con nota di E. Picaroni.

<sup>15</sup> Sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società emittenti azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

<sup>16</sup> La partecipazione alle società che ricorrono al mercato di capitale di rischio è spesso effettuata da investitori poco consapevoli e poco informati che rischierebbero perciò di scoprire solo al momento della lite l'esistenza del patto compromissorio loro opponibile.

<sup>17</sup> In argomento v. B. Sassoni-B. Gucciardi, *Arbitrato societario*, in *Digesto civ.*, Aggiornamento, vol. I, Torino, 2007, 119 ss.; N. Soldati, *Le clausole compromissorie nelle società commerciali*, Milano, 2005, 2207 ss..

<sup>18</sup> Un tanto in parziale deroga al principio «tempus regit actum», per il quale dovrebbero valutarsi gli effetti della clausola compromissoria al momento dell'inserimento della medesima nello statuto. Sul punto v. S. Boccagna, *sub art. 34*, in *AA.VV.*, *Commentario breve al diritto dell'arbitrato*, Padova, 2010, 407.

Ciò posto nulla vieterà alle parti di prevedere attraverso un diverso successivo compromesso (anziché una clausola compromissoria *ex art.* 34 d.lgs. 5/2003) di configurare un arbitrato che contenga gli elementi caratterizzanti un «arbitrato societario». In tal caso, tuttavia, si instaurerà un arbitrato dotato di una disciplina diversa da quella prevista dall'art. 34 d.lgs. 5/2003 e priva delle peculiari prerogative dell'«arbitrato societario»<sup>9</sup>.

### **Tipi di società ed «arbitrato societario»**

L'art. 12 della l. 366 del 2001 ha provveduto ad autorizzare il governo a disciplinare l'arbitrato delle società cd. «commerciali», quindi sia le società di capitali che le società di persone, escludendo, per l'effetto, le società semplici<sup>10</sup> e le società cooperative<sup>11</sup>.

Ciò non di meno l'art. 34 d.lgs. 5/2003 si riferisce, indistintamente, alle «società», facendo apparentemente rientrare nell'ambito di applicazione della norma tutte le tipologie societarie.

Tale scelta operata dal Legislatore delegato ha fatto ritenere a parte della dottrina<sup>12</sup> (nonché ad alcuna giurisprudenza di merito)<sup>13</sup> la legittimità dell'introduzione di una clausola compromissoria anche nei contratti di società semplice e di società cooperativa.

Tuttavia, anche al fine di evitare profili di legittimità costituzionale, mi pare preferibile aderire alle diverse impostazioni che, valorizzando il tenore della delega, prediligono una lettura maggiormente restrittiva dei soggetti legittimati ad usufruire dell'«arbitrato societario»<sup>14</sup>.

### **L'arbitrato societario e le società che fanno ricorso al mercato di capitale di rischio**

La norma in commento prosegue precisando l'esclusione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio *ex art.* 2325 *bis c.c.*<sup>15</sup> dall'applicabilità della speciale disciplina dell'«arbitrato societario». La *ratio* sottesa alla radicata diffidenza all'utilizzo dell'arbitrato in tale tipologia di società muove dal presunto squilibrio (anche informativo) tra la posizione delle società e quella del piccolo azionista investitore<sup>16</sup>.

L'esclusione in parola ha prestato il fianco a qualche riflessione critica, soprattutto in ragione del fatto che la stessa colpisce proprio quelle società che maggiormente se ne potrebbero giovare. Basti infatti pensare come la terzietà del soggetto che provvede alla nomina degli arbitri e la pubblicità di talune attività (come il deposito della domanda di arbitrato) siano, di fatto, garanzie di trasparenza che paiono coerenti con la disciplina caratteristica delle società «aperte».

Un tanto a voler tacere che proprio quest'ultime società potrebbero avere più interesse ad una soluzione celere della controversia attraverso un arbitrato specializzato come quello societario, tutte le volte in cui la pendenza di una lite può creare ripercussioni sulla quotazione di mercato della stessa società<sup>17</sup>.

L'indagine sull'applicabilità dell'arbitrato societario alle società che fanno ricorso al mercato di capitale di rischio ha portato ad ulteriori risultati.

È stato infatti precisato come l'eventuale eccezione di illegittimità di una clausola introdotta nello statuto di una società di cui all'art. 2325 *bis c.c.*, in deroga alla previsione del dettato legislativo, trovi origine al momento dell'insorgere della controversia<sup>18</sup>. Un tanto in ragione del fatto che l'eventuale nullità della clausola compromissoria deriva dall'impossibilità per le parti di devolvere ad arbitri le controversie riferite ad una società che ricorra al mercato di rischio, fattispecie che, in effetti, si concretizza unicamente al momento dell'insorgere della controversia stessa e non al momento dell'introduzione della clausola nello statuto.

Da tali assunti derivano importanti conseguenze pratiche: (i) una clausola legittimamente introdotta in una società «chiusa», perderebbe ogni efficacia a valle del sopraggiungere delle condizioni di cui all'art. 2325 *bis e*, nell'ipotesi inversa, (ii) una clausola compromissoria introdotta in una società «aperta» potrebbe (ri)acquistare piena legittimità ed efficacia a valle del tramontare delle condizioni di cui all'art. 2325 *bis*.

<sup>19</sup> V., *inter alia*, in dottrina, F. Galgano, R. Genghini, *Il nuovo diritto societario*, in *Tratt. Galgano*, vol. XXIX, Padova, 2006, 106, nt. 378; 169, nt. 169; 241, nt. 277; Aa.Vv., *Diritto dell'arbitrato*, a cura di G. Verde, Torino, 2005, 108 ss.; G. Arieta, F. De Santis, *Diritto processuale societario*, Padova, 2004, 603 ss.; F. Auletta, *La nullità della clausola compromissoria a norma dell'art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003*, n. 5: a proposito di recenti (dis-)orientamenti del notariato, in *Riv. Arb.*, 2004, 361 ss.; *ID.*, sub artt. 34-37, in B. Sassani (a cura di), *La riforma delle società. Il processo*, Torino, 2003, 328; A. Zoppini, F. Auletta, *Doppia chance di arbitrato per le società*, in *Il sole-24ore*, 2 settembre 2004, 19; P.L. Nela, *Cenni sull'ambito di applicazione del nuovo arbitrato endosocietario*, cit., 117 ss.; *ID.*, sub art. 34, commento, in S. Chiarloni (diretto da), *Il nuovo processo societario*, commentario, Bologna, 2008, 1157 ss.; S.A. Cerrato, *Le clausole arbitrali societarie «vecchio stile»: nullità, inefficacia o doppio binario? Spunti di tecnica redazionale delle clausole arbitrali alla luce dei dati statistici emersi dalla ricerca ISDACI*, in *Osservatorio del diritto societario. L'impatto della riforma societaria sulle clausole statutarie relative alla risoluzione dei conflitti*, a cura di F. Auletta, S. Cerrato, B. Ermolli, P. Montalenti, V. Salafia, R. Sali, Milano, 2010, 117 ss.; *ID.*, *Arbitrato societario e «doppio binario»: qualche riflessione alla luce della giurisprudenza più recente*, in *Banca Borsa Titoli di Credito*, 2010, II, 335 ss.; *Si segnala, in particolare, la posizione di G. Della Pietra*, op. cit., 207 ss., il quale, da un lato, esclude che possano oggi introdursi nuove clausole per arbitrato di diritto comune (240 ss.) e, dall'altro, reputa che le clausole arbitrali antecedenti al 1° gennaio 2004 restino valide (247 ss.).

<sup>20</sup> v in argomento F.P. Luiso, *Appunti sull'arbitrato societario*, in *Riv. dir. proc.*, 2003, 717 ss.; G. Gabrielli, *Clausole compromissorie e statuti sociali*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, II, 90 ss.; F. Corsini, op. cit., 1286 ss.; *ID.*, *La nullità delle clausole compromissorie statutarie e l'esclusività del nuovo arbitrato societario*, in *Giur. comm.*, 2005, I, 809 ss.; G. Cabras, *Arbitrato e conciliazione nella riforma del diritto societario*, in *Vita Notarile*, 571 ss. e *ID.*, *Arbitrato societario, arbitraggio gestionale e conciliazione stragiudiziale*, in G. Costantino e G. Cabras, *Il processo commerciale e l'arbitrato societario*, in F. D'Alessandro (diretto da), *Commentario romano al nuovo diritto delle società*, Padova, 2009, 241 ss.; E. Dalmotto, sub art. 41, in S. Chiarloni (diretto da), *Il nuovo processo societario*, Bologna, 2008, 1333 ss.; M. Bove, op. cit., 489 ss.; E. Zucconi Galli Fonseca, *Modelli arbitrali e controversie societarie*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2006, 513 ss., spec. 518; *ID.*, *L'arbitrato societario nell'applicazione della giurisprudenza*, in *Giur. comm.*, 2007, II, 935 ss.; G. De Nova, *Controversie societarie: arbitrato societario o arbitrato di diritto comune?*, in *Contratti*, 2004, 847 ss.; E. Picaroni, *L'arbitrato nella riforma del processo societario*, in *Società*, 2005, 497 ss.; R. Sali, *L'arbitrato per le nuove società*, cit., 444 ss.; *Massima* n. 3, 21 gennaio 2004, in *Consiglio Notarile Di Milano, Massime notarili in materia societaria*, Milano, 2010, 61 ss.; *Consiglio Nazionale Del Notariato, Le clausole arbitrali e l'attività notarile*, *Studio* n. 5856/II, 15 luglio 2005, in <http://www.notariato.it>.

## «Arbitrato societario» e la tesi del «doppio binario»

Già prima dell'entrata in vigore del cd. «arbitrato societario» era prassi l'introduzione negli statuti delle società di una clausola compromissoria. A valle dell'avvento dell'art. 34, comma 2, d.lgs. 5/2003, il quale ha precisato che «*La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società*», si è registrato il radicamento di due contrapposti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali.

Da un lato coloro i quali hanno sostenuto la sopravvivenza della clausole statutarie non allineate al citato disposto dell'art. 34<sup>19</sup> (ovvero i sostenitori della tesi del «doppio binario») e dall'altro quegli Autori che hanno ritenuto le clausole compromissorie non aderenti al dettato della riforma affette da nullità, per alcuni parziale, per altri totale<sup>20</sup>.

La Corte di Cassazione ha avuto modo di esprimersi in argomento ben quattro volte<sup>21</sup> e, nel più recente arresto, ha definitivamente posto fine al dibattito stabilendo che «La norma del D.Lgs. n.5/2003, art. 34, con riferimento agli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'art. 2325 *bis* c.c., prevede l'unica ipotesi di clausola compromissoria stipulabile nell'ambito di detti atti, restando dunque esclusa la possibilità che essi possano prevedere sia una clausola compromissoria ai sensi dell'art. 808 c.p.c., sia quest'ultima in via alternativa alla clausola secondo l'art. 34. Ne consegue che, ove l'atto costitutivo preveda una forma di clausola compromissoria che non rispetti la prescrizione in punto di nomina degli arbitri di cui a detta norma, la nullità della clausola comporta che la controversia possa essere introdotta soltanto davanti all'AGO».

Nella motivazione della sentenza si legge come «a seguito delle pronunzie di questa Corte è venuto meno il contrasto esistente nelle giurisprudenza di merito e nella dottrina e si è consolidata una giurisprudenza di legittimità, divenendo inequivoca l'interpretazione del D.Lgs. n.5/2003, art. 34, con conseguente nullità negli atti costitutivi di società della clausola compromissoria che preveda un

arbitrato di diritto comune, senza rispettare la prescrizione in punto di nomina degli arbitri di cui a detta norma»<sup>22 23</sup>.

L'arresto di legittimità in parola si innesta nel solco di una radicata giurisprudenza di merito<sup>24</sup>.

In altri termini, e concludendo sul punto, pare ormai dato consolidato che il riferimento normativo di cui all'art. 34 (nel quale è contenuto il discusso verbo «*possano*») riferisce alla facoltà delle parti non di deferire la controversia ad un arbitrato di diritto comune, bensì di poter optare per il ricorso al giudicante ordinario in luogo dell'arbitrato societario.

*(la seconda parte dell'articolo verrà pubblicata nel prossimo numero della Newsletter)*

<sup>21</sup> v. *Cass.*, 9 dicembre 2010, n. 24867, in *Riv. arb.*, 2011, 255 ss.; *Cass.* 11 marzo 2011, n. 5913, in *Resp. civ. e prev.*, 2011, 1528 ss.; *Cass.*, 20 luglio 2011, n. 15892, in *Giust. civ. mass.*, 2011, 9 ss. e, da ultimo, *Cass.*, 13 ottobre 2011, n. 21202, in *Società*, 2012, 211 ss. con nota di N. Soldati.

<sup>22</sup> Ai fini della valutazione dell'eventuale responsabilità del notaio rogante, la medesima Cassazione ha inoltre stabilito come «*sussiste la responsabilità disciplinare del notaio a norma della L. n. 89/1913, art. 28, comma 1, n. 1, per aver redatto un atto espressamente proibito dalla legge, allorché sia stato rogato, a decorrere dall'1 settembre 2011, un atto costitutivo di società, con previsione di clausola compromissoria di arbitrato di diritto comune e, quindi, difforme dal disposto del D. Lgs. N. 5/2003, art. 34, poiché sola da tale data può ritenersi pacifica l'interpretazione della norma come comportante la nullità di siffatta clausola*». L'impostazione della Suprema Corte si basa sull'assunto (sorretto da copiosa giurisprudenza di merito) in forza del quale la responsabilità del notaio ex art. 28 si configurerà unicamente in ipotesi di atto radicalmente nuovo. Per un approfondimento sul punto su rimanda a N. Soldati, nota a *Cass.*, 13 ottobre 2011, n. 21202, in *Società*, 2012, 213 ss., spec. 214.

<sup>23</sup> Deve segnalarsi come la fattispecie sulla quale la Cassazione si è pronunciata era riferita non solo all'introduzione di clausole compromissorie dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 5/2003 ma, altresì, all'eventuale adeguabilità delle clausole preesistenti.

<sup>24</sup> v., *inter alia*, *Trib. Milano*, 7 gennaio 2010, in *Giur. it.*, 2010, 2366 ss.; *Trib. Milano*, 20 aprile 2009, in *Giust. a Milano*, 2009, 4, 30 ss.; *Trib. Milano*, 12 marzo 2009, *ivi*, 2009, 4, 30 ss.; *App. Milano*, 13 giugno 2008, in *Foro pad.*, 2007, 421 ss.; *Trib. Trani*, 15 ottobre 2008, in [www.Giurisprudenzabarese.it](http://www.Giurisprudenzabarese.it), 2008; *Trib. Parma*, 11 aprile 2008, in *Dir. e prat. soc.*, 2009, n. 4, 23 ss., con nota di N. Soldati, *La facoltà delle parti di scelta dell'arbitrato societario*; *Trib. Salerno*, 12 aprile 2007, in *Giur. comm.*, 2008, 4, 865 ss.; *App. Torino*, 4 agosto 2006, in *Corr. mer.*, 2006, 11, 1259 ss.; *Trib. Milano*, 25 giugno 2005, in *Giur. it.*, 2006, 8-9, 1639 ss.; *Trib. Udine*, 4 novembre 2004, in questa *Società*, 2005, 777 ss., con nota di N. Soldati, *ove si precisa che «la sanzione di nullità deve quindi ritenersi limitata alle clausole compromissorie deliberate dopo l'entrata in vigore della nuova normativa processuale societaria, rimanendo le clausole preesistenti valide ed efficaci, sia pure nei limiti di efficacia loro riconosciuta dalle norme previgenti»*.

# I primi chiarimenti del Ministero su alcune modifiche della disciplina della mediazione introdotte a settembre

---

Dott.ssa Giulia Poli  
Responsabile Formazione-  
Comunicazione di Curia  
Mercatorum

---

Dal 20 settembre scorso, come noto, sono divenute operative le nuove norme introdotte, in materia di mediazione civile e commerciale, dal cd. Decreto Fare, quest'ultimo approvato il 18 giugno e convertito con modifiche nella legge 98/2013 del 9 agosto successivo (in GU n. 194 del 20/8/2013 - Suppl. Ordinario n. 63).

Col fine prioritario di deflazionare il contenzioso civile e incrementare di conseguenza l'efficienza del sistema giudiziario italiano, il legislatore ha voluto innanzitutto reintrodurre l'obbligatorietà della mediazione in tutti i casi in cui la lite verta su determinate materie: prima di accedere al processo giudiziario ordinario il cittadino dovrà, perciò, tentare di trovare una soluzione in sede conciliativa ogni qual volta la controversia attenga ad una materia tra quelle indicate dalla normativa.

La fattispecie della mediazione obbligatoria, ricordiamo, era stata dichiarata illegittima (per eccesso di delega) dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 272 del 24 ottobre 2012, cui era conseguita, naturalmente, la caducazione anche di tutte quelle norme contenute nella disciplina dell'istituto (d.lgs. 28/2010) specificamente rivolte a tale forma di mediazione. Con l'intervento di settembre, dunque, insieme alla mediazione obbligatoria sono state ripristinate anche le previsioni ad essa connesse, ad esempio, quella relativa alla possibilità di usufruire dell'esenzione dalle spese di mediazione per tutti coloro che hanno titolo ad avvalersi del gratuito patrocinio (art. 17.5-*bis*); la norma sul dovere dell'avvocato di informare il cliente circa l'obbligo di tentare la mediazione prima di accedere al giudizio (art. 4); le previsioni relative alle conseguenze previste, in sede processuale, in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione (art. 8.4-*bis*), ecc.

Il Decreto Fare, però, ha introdotto nel d.lgs. 28/2010 alcune previsioni del tutto nuove, alcune delle quali, per la formulazione ambigua o per la necessità di un ragionevole coordinamento con le previgenti disposizioni, hanno originato diversi dubbi interpretativi e significative incertezze nella loro applicazione.

Una recente circolare del Ministero della Giustizia

(circ. min. del 27/11/2013) ha opportunamente offerto alcuni primi chiarimenti su diverse norme di nuova introduzione, confermando peraltro gli orientamenti già suggeriti dalle Linee Guida Uniformi predisposte da Unioncamere nazionale alle quali gli Organismi di mediazione delle Camere di Commercio italiane, quindi anche Curia Mercatorum, continuano a far riferimento per le questioni ancora aperte al dibattito degli studiosi.

Di seguito si intende dar conto delle novità di maggior rilievo introdotte dal Decreto del Fare e dei chiarimenti interpretativi di cui ad oggi si dispone.

## **Reintroduzione dell'obbligatorietà della mediazione in determinate materie**

Come detto in apertura, per i prossimi 4 anni è stato reintrodotta "in via sperimentale" (così afferma il legislatore) l'obbligo di tentare di risolvere le liti per via conciliativa prima di intraprendere l'azione giudiziale, in tutti i casi in cui la controversia insorga in una delle materie indicate dal nuovo comma 1-*bis* dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, vale a dire: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Rispetto alla originaria disposizione sono state escluse dall'ambito di applicazione della mediazione obbligatoria le controversie in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, mentre sono state aggiunte quelle in materia sanitaria.

## **Mediazione delegata dal giudice**

Modificata dal Decreto Fare, poi, la previsione contenuta al secondo comma dell'art. 5 d.lgs. 28 secondo la quale, fermo quanto previsto dall'art. 5.1-*bis* (di cui al punto precedente), il tentativo di mediazione costituisce altresì condizione di

<sup>1</sup> Se per la determinazione della competenza dell'organismo di mediazione si deve fare riferimento alle regole di competenza previste dal codice di procedura civile (artt. 7 e segg.) e dalle leggi speciali (ad esempio, il Codice del Consumo), ciò consente di propendere per la tesi secondo cui le parti possono derogare alla competenza territoriale dell'organismo di mediazione.

L'art. 28 del c.p.c. nel disciplinare la regola del "foro stabilito per accordo delle parti" prevede che "la competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei nn. 1, 2, 3 e 5 dell'art. 70, per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge". Si ritiene, dunque, che quando l'ordinamento processuale consente alle parti di derogare alla competenza territoriale dell'autorità giudiziaria la stessa autonomia possa esplicarsi con riguardo alla competenza territoriale degli organismi di mediazione.

Tale conclusione appare corretta anche alla luce dell'art. 5.5 del d.lgs. 28/2010, laddove, disciplinando la clausola di mediazione, stabilisce che "la domanda è presentata davanti all'organismo indicato nella clausola". Solo nel caso in cui venga a mancare l'indicazione concorde delle parti allora la domanda dovrà essere presentata "davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto dell'articolo 4, comma 1". Tale previsione riconoscerebbe, evidentemente, la possibilità per le parti di derogare di comune accordo alla competenza territoriale di cui all'art. 4.1, ogni qual volta l'applicazione della norma porti ad individuare una competenza territoriale a sua volta derogabile, ossia esclusi i casi cui rinvia l'art. 28 cpc.

procedibilità nei casi in cui il giudice (anche in sede di appello) disponga che le parti tentino la composizione per via bonaria attraverso la mediazione laddove ne abbia valutato l'utilità in base alla natura della causa, allo stato di istruzione della stessa, al comportamento delle parti.

Opportuno evidenziare come secondo la precedente formulazione della norma il giudice avrebbe potuto soltanto invitare le parti a tentare la mediazione, restando le stesse libere di non aderire all'invito, mentre la previsione modificata a settembre riconosce al giudice la facoltà di imporre alle parti di esperire il tentativo sulla base delle circostanze anzidette.

### Obbligatorietà dell'assistenza legale

Di forte impatto, poi, la nuova previsione che ha introdotto l'obbligo per le Parti che partecipano alla procedura di mediazione di farsi assistere da un legale di fiducia, limitatamente però ai casi in cui il tentativo di mediazione sia previsto come condizione di procedibilità (art. 5.1-*bis*). Tale ultimo inciso è stato oggetto dei chiarimenti espressi dal Ministero della Giustizia nella circolare suaccennata: infatti, a causa di un coordinato normativo ambiguo (si fa riferimento alle norme contenute negli artt. 8.1 e 11.1 del d.lgs. 28/10), non appariva affatto chiaro se l'obbligo per le parti di farsi assistere da un avvocato durante il procedimento di mediazione dovesse ritenersi riferito ad ogni tipo di procedura o solo quando questa sia obbligatoria. Per quanto potesse ritenersi più ragionevole escluderlo per le mediazioni volontarie, attivate cioè per scelta dei soggetti e non per previsione di legge o disposizione del giudice, e ciò in omaggio al principio di autonomia privata delle parti, l'incertezza tuttavia rimaneva, ostacolando con ciò una serena utilizzazione del servizio da parte di chi, pur non obbligato, intenda avvalersi di questo strumento per risolvere i propri conflitti.

La circolare ministeriale ha portato finalmente chiarezza affermando espressamente che "Deve essere altresì chiarito che l'assistenza dell'avvocato è obbligatoria esclusivamente nelle ipotesi di c.d. mediazione obbligatoria (ivi compresa quella disposta dal giudice ex art. 5 comma 2), ma non anche nelle ipotesi di mediazione facoltativa". Nell'ambito della mediazione facoltativa, quindi, ciascuna parte ha facoltà di ricorrere all'assistenza di un legale di fiducia anche solo per una fase del procedimento. In questa prospettiva ad esempio, avviata la procedura, potrebbe essere utile per le parti farsi assistere nella fase finale della mediazione, quindi nel momento conclusivo dell'accordo di conciliazione: in virtù delle modifiche apportate all'art. 12.1 del d.lgs. 28,

infatti, se tutte le parti sono assistite dai legali e se l'accordo viene sottoscritto dalle parti e dai rispettivi legali i quali ultimi ne attestino e certifichino la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, l'accordo acquisterà immediatamente valore di titolo esecutivo senza necessità di farlo omologare dal Presidente del Tribunale.

### Durata del procedimento

La durata del procedimento è stata abbreviata da 4 a 3 mesi (art. 6 d.lgs. 28).

Il termine, comunque, è ritenuto prorogabile con la concorde volontà delle parti.

### Deposito della domanda di mediazione presso l'Organismo competente

Altra norma del tutto nuova rispetto a quanto previsto in origine dal d.lgs. 28 è quella rivolta a determinare quali siano gli Organismi di mediazione presso i quali depositare regolarmente la domanda: è stato infatti introdotto un criterio di competenza territoriale in base al quale il deposito va effettuato presso un qualsiasi Organismo di mediazione (ovviamente accreditato dal Ministero della Giustizia) nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, quest'ultimo da individuarsi secondo le consuete previsioni del codice di procedura civile (art. 4.1 d.lgs. 28).

Anche su questo punto la circolare ministeriale è intervenuta per precisare che ai fini dell'individuazione dell'organismo competente si tiene conto della sede principale o delle sedi secondarie dell'organismo che si trovino nell'ambito di un qualunque comune della circoscrizione del giudice territorialmente competente. Il Ministero ha tenuto altresì a puntualizzare che ciascuna sede dell'Organismo deve risultare regolarmente comunicata alla stessa Amministrazione e quindi indicata nel provvedimento di iscrizione o di modifica dello stesso.

Non è stato invece affrontato l'aspetto relativo alla derogabilità della previsione in questione, che parrebbe potersi riconoscere, qualora vi sia la concorde volontà delle parti, sulla base delle ordinarie previsioni contenute nel codice di procedura civile<sup>1</sup>.

### Primo incontro "preliminare" e Spese di mediazione

Nel procedimento è stata introdotta la previsione di un primo incontro, cosiddetto "preliminare"

durante il quale il mediatore deve verificare con le parti e i rispettivi legali la possibilità di proseguire il tentativo di mediazione oppure di chiudere la procedura (art. 8.1 d.lgs. 28/2010).

Inoltre il nuovo comma 5-ter dell' 17 del d.lgs. 28/10 ha stabilito che qualora la procedura si chiuda al primo incontro con un verbale di mancato accordo *“nessun compenso è dovuto per l'Organismo di mediazione”*. Al proposito va ricordato che l'indennità complessiva di mediazione, ossia il costo complessivo che ciascuna parte sostiene per il servizio, si compone di due voci distinte: **le spese di avvio e le spese di mediazione** (art. 16.1 del dm 180/2010). Mentre le prime fanno riferimento all'attività di segreteria svolta dall'Organismo di mediazione prima di giungere all'incontro (ricezione dell'istanza, visione della pratica, fascicolazione e registrazione, invito di adesione alle parti e convocazione dell'incontro), le seconde si riferiscono all'attività sostanziale della mediazione ed infatti comprendono nel proprio ammontare il compenso del mediatore (art. 16.10 dm 180/2010). Ciò considerato, la circolare ministeriale di novembre ha precisato che il termine *“compenso”* utilizzato dal legislatore nella previsione di cui all'art. 17.5-ter deve essere riferito alle spese di mediazione, le quali perciò sono dovute dalle Parti solo per l'attività successiva (ed eventuale) all'incontro preliminare; le spese di avvio, invece, non ricadono nella previsione in questione e quindi sono dovute da ciascuna delle parti aderenti alla mediazione: la parte richiedente dovrà versarle al momento del deposito della domanda, la parte invitata vi provvederà quando aderirà alla procedura. In pratica, per l'attività espletata dal mediatore in occasione del primo incontro e nel caso in cui il tentativo non prosegua oltre, non è previsto alcun compenso.

### **Efficacia esecutiva dell'accordo di conciliazione**

Con riguardo all'efficacia esecutiva riconosciuta all'accordo di conciliazione è stato previsto che qualora lo stesso sia sottoscritto da tutte le parti aderenti alla mediazione e dai legali che le assistono, possa costituire titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale in quanto gli avvocati firmatari ne attestino e certifichino la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico (art. 12).

Qualora, invece, non tutte le parti siano assistite da un legale, tale possibilità resta esclusa, pertanto l'accordo allegato al verbale potrà acquisire efficacia di titolo esecutivo solo a seguito dell'omologazione del presidente del tribunale, da richiedere a cura della parte interessata.

### **Tariffe di mediazione**

Con riguardo alle tariffe della mediazione, la reintroduzione della mediazione obbligatoria ha comportato la reviviscenza di fatto delle indennità ridotte previste dal dm 180/10 per questo tipo di mediazione (art. 16). Su questo fronte, considerata l'opportunità di contenere i costi del servizio, specialmente in un contesto economicamente critico come quello che attualmente affronta il Paese, Unioncamere nazionale ha deciso di mantenere una Tariffa unica per le procedure volontarie e per quelle obbligatorie nella misura più ridotta stabilita (dal dm 180) per queste ultime (v. figura a pag. 8).

La decisione dell'Unione, già efficace da settembre, con l'entrata in vigore delle nuove norme sulla mediazione, ed alla quale Curia Mercatorum si è uniformata (così come tutti gli Organismi di mediazione facenti parte del sistema camerale), si presenta perfettamente in linea con l'invocazione espressa dal Ministro della Giustizia nella Direttiva in materia di mediazione civile del 5 novembre scorso, al fine di *«garantire che l'accesso al procedimento di mediazione si caratterizzi per il contenimento dei costi per i cittadini, profilo che appare oltremodo necessario nell'attuale difficile momento economico in cui versa il Paese»*.

### **Avvocati-mediatori**

Agli avvocati iscritti nel rispettivo albo professionale è stata riconosciuta la qualità di mediatori di diritto, necessitando però, qualora iscritti ad organismi di mediazione, di conseguire una adeguata formazione iniziale e mantenere un aggiornamento continuo in materia di mediazione attraverso specifici percorsi formativi teorico-pratici rispettosi dell'art. 55-bis del codice deontologico forense (art. 16.4-bis).

In relazione a questa nuova previsione, il Ministero si è premurato di chiarire innanzitutto che resta comunque esclusa la possibilità per gli avvocati di esercitare la funzione di mediatore al di fuori di un organismo di mediazione accreditato: in sostanza, si è voluto ribadire che la disciplina generale introdotta col d.lgs. 28 ha configurato l'istituto della mediazione civile e commerciale sul presupposto che la procedura debba essere amministrata in seno ad un organismo iscritto nell'apposito Registro ministeriale ed assoggettato ad un sistema di controlli e responsabilità specificati dalla regolamentazione attuativa della normativa.

Con riguardo, invece, all'aspetto della formazione richiesta agli avvocati-mediatori, la nuova previsione introduce una differenziazione rispetto

## Clausole standard di Curia

### Clausola di mediazione per i contratti

Per tutte le controversie relative o comunque collegate al presente contratto le Parti si impegnano ad esperire, preventivamente ad ogni azione giudiziale o arbitrale, un tentativo di mediazione presso Curia Mercatorum, Centro di Mediazione ed Arbitrato, che lo amministrerà secondo il proprio Regolamento vigente.

### Clausola di mediazione per gli atti costitutivi e/o gli statuti societari

Tutte le controversie tra soci, tra soci e società, nonché quelle promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, comunque relative al rapporto sociale, dovrà essere esperito, preventivamente ad ogni azione giudiziale o arbitrale, un tentativo di mediazione presso Curia Mercatorum, Centro di Mediazione ed Arbitrato, che lo amministrerà secondo il proprio Regolamento vigente.

### Clausola multi-step di mediazione/arbitrato (per avvalersi dei servizi di mediazione e di arbitrato amministrato)

Tutte le controversie relative o comunque collegate al presente contratto saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento di Mediazione/Arbitrato vigente adottato da Curia Mercatorum, Centro di Mediazione e Arbitrato, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

### Clausola multi-step di mediazione/arbitrato (per avvalersi dei servizi di mediazione e di arbitrato amministrato) nel caso di controversie societarie, da inserire quindi nell'atto costitutivo o nello statuto societario

Tutte le controversie tra soci, tra soci e società, nonché quelle promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, comunque relative al rapporto sociale, saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento di Mediazione/Arbitrato vigente adottato da Curia Mercatorum, Centro di Mediazione e Arbitrato, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Il Tribunale Arbitrale sarà integralmente nominato dalla Corte per la Risoluzione delle Controversie di Curia Mercatorum.

### Clausola compromissoria semplice, ossia per avvalersi del solo servizio di arbitrato amministrato

Tutte le controversie relative o comunque collegate al presente contratto saranno risolte in via definitiva mediante arbitrato amministrato in conformità al Regolamento vigente adottato da Curia Mercatorum, Centro di Mediazione e Arbitrato, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

alle regole stabilite per i mediatori in generale: se per questi, infatti, gli standard formativi minimi richiesti sono quelli sanciti dalla regolamentazione di attuazione della generale disciplina sulla mediazione (dm 180/2010), per gli avvocati-mediatori vale invece un regime formativo speciale demandato all'organizzazione del Consiglio Nazionale Forense e degli Ordini circondariali come stabilito dall'art. 11 della l. 247/12.

Su tale aspetto va detto, tuttavia, che gli Organismi di mediazione possono stabilire, in virtù della propria autonomia e nel rispetto comunque della disciplina legislativa, requisiti ulteriori per consentire l'iscrizione nel proprio elenco mediatori e per il mantenimento della stessa. Al riguardo Curia Mercatorum, essendo ente di emanazione camerale, aderisce agli standard formativi Uniformi stabiliti dall'Unione Nazionale delle Camere di Commercio italiane sulla base dei quali, da un lato, la formazione dei propri mediatori deve comunque essere non inferiore a quella minima prevista dal dm 180, dall'altro è possibile subordinare l'iscrizione nell'elenco ed il suo

mantenimento alla partecipazione ad una procedura selettiva incardinata sulla valutazione della competenza professionale dei candidati in materia di tecniche di mediazione.

In questa nuova fase di sperimentazione dell'istituto della mediazione il legislatore ed il Governo si dimostrano molto convinti nel rilanciare e sostenere lo sviluppo dello strumento, consapevoli che incrementarne l'efficacia significhi aumentare l'efficienza anche del sistema giudiziario, per la stretta correlazione esistente fra le due attività. Gli obiettivi e le priorità operative indicati alla struttura amministrativa ministeriale dal Ministro Cancellieri, con la Direttiva del 5 novembre, sono rivolti a garantire il livello di professionalità dei mediatori, l'imparzialità e la terzietà degli Organismi, la trasparenza nella gestione delle procedure (volta ad impedire, in particolare, l'instaurarsi di conflitti di interesse di qualsiasi specie o natura) perché «l'istituto della mediazione non deve (...) costituire un vuoto ed oneroso adempimento burocratico, una mera condizione di procedibilità prima di rivolgersi al giudice».

## INDENNITA' DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

SPESE DI AVVIO: € 40,00\* (+IVA)\*

SPESE DI MEDIAZIONE	
Valore della lite	Spesa per ciascuna parte
Fino a € 1.000,00	€ 43,33 (+IVA)*
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 86,67 (+IVA)*
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 160,00 (+IVA)*
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 240,00 (+IVA)*
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 400,00 (+IVA)*
da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 666,67 (+IVA)*
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 1.000,00 (+IVA)*
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 1.900,00 (+IVA)*
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 2.600,00 (+IVA)*
oltre € 5.000.000,00	€ 4.600,00 (+IVA)*

Figura – Tabella delle Indennità di mediazione applicate da Curia Mercatorum

CURIA MERCATORUM  
Via Roma, 4 - Centro Cristallo  
31020 Lancenigo di Villorba (TV)  
Tel. 0422.917891  
Fax 0422.917893  
www.curiamercatorum.com  
www.webcuria.com  
info@curiamercatorum.com

Chiuso in macchina il  
17 dicembre 2013

NEWSLETTER  
Anno XVII - Numero 3-4/2013  
Periodico trimestrale  
www.curiamercatorum.com  
info@curiamercatorum.com

Reg. Trib. TV n° 1024  
Poste Italiane S.p.A  
Spedizione in abbonamento Postale  
70% - DCB TV  
TAXE PERÇUE (Tassa riscossa)

DIRETTORE RESPONSABILE  
Marco D'Eredità

REDAZIONE  
Giulia Poli  
Adam Leopoldo Salama  
Laura Biasin

Stampa: Grafiche San Vito  
V.lo Biban, 21 - Biban di Carbonera (TV)  
Tel. 0422.445787 - Fax 0422.699161